



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele **ORICCHIO** Presidente

Rossella **CASSANETI** Consigliere (relatore)

Marzia **DE FALCO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74930** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **CENNAMO Francesco**, nato a Massa di Somma (NA) il 25/6/1988 e residente in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n. 270 (C.F. CNNFNC88H25M289O);

LETTO l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 27/1/2026;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 9 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Raffaella Miranda;

FATTO

La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 27/1/2026, il sig. CENNAMO Francesco, per sentirlo condannare al

pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dell'importo di € 265.090,73 iva inclusa o alla diversa somma determinata dalla Sezione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione al mancato versamento -cui l'odierno convenuto era obbligato in virtù della titolarità della concessione della ricevitoria lotto NA1339 (cod. lotto NA 3118) ubicata in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n. 266/268- dei proventi di spettanza erariale discendenti dalla raccolta del gioco del lotto, effettuata nelle settimane contabili del 26/9/2023 per un importo di € 2.848,47, del 3/10/2023 per l'importo di € 120.486,58 e del 10/10/2023 per l'importo di € 120.037,00 (per un totale di € 243.372,05).

Il Requirente ha quantificato il danno patrimoniale complessivo nel predetto importo di € 265.090,73, risultante dalla somma tra danno patrimoniale diretto pari ad € 243.372,05 ed il danno da disservizio -corrispondente all'aggio percepito dal CENNAMO- pari ad € 21.718,68 (€ 644,60 per il periodo contabile dal 20/0/2023 al 26/9/2023 + € 10.636,08 per il periodo contabile dal 27/9/2023 al 3/10/2023 + € 10.438,00 per il periodo contabile dal 4/10/2023 al 10/10/2023).

Nell'atto di citazione, il requirente ha menzionato la segnalazione di danno erariale fatta pervenire in proposito con nota prot. n. 14644 dell'8/3/2024, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sezione Giochi e Tabacchi – Sede di Napoli (di seguito ADM), da cui ha tratto abbrivio l'attività istruttoria della Procura Regionale, la quale ha permesso di acquisire, tra l'altro, le richieste di pagamento dell'ADM intese a reclamare il versamento degli indicati proventi erariali inevasi -restituite al mittente in data 10/4/2024 per

irreperibilità del soggetto interessato- la revoca della concessione di ricevitoria disposta con provvedimento prot. n. 32937 del 10/5/2024 e i tentativi -sinora senza esito- di incameramento della polizza fidejussoria n. 209R3942 emessa dalla "Zurich Insurance Europe AG" in data 12/6/2023 per € 24.000,00.

La P.R. ha innanzitutto richiamato il quadro normativo e i precedenti giurisprudenziali di riferimento, soprattutto in punto di possesso -da parte del ricevitore del lotto- della qualifica di agente contabile. Quindi, il requirente procedente ha descritto le motivazioni di ravvisata sussistenza, nel caso concreto, degli elementi oggettivi costitutivi della responsabilità contabile, sotto entrambi i profili del danno patrimoniale e del danno da disservizio, precisando altresì di aver emesso in data 24/10/2025 nei confronti dell'odierno convenuto, invito a fornire deduzioni ex art. 67 C.G.C., del quale egli ha ricevuto notifica il 28/11/2025.

Nel delineare la condotta antigiuridica all'origine del nocumento erariale così prospettato, la P.R. ha rappresentato che *"il mancato introito delle suddette somme di pertinenza erariale si riconnette a una condotta inosservante di precisi obblighi di servizio, scolpiti nella disciplina legale e convenzionale [...] del rapporto concessorio"*; essendo chiaramente insussistenti plausibili cause di giustificazione oggettive o soggettive, il requirente ha, infine, posto in risalto la connotazione dolosa della condotta del CENAMO.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande versate nell'atto introduttivo del giudizio.

All'esito, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

A. In via del tutto preliminare, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia del soggetto convenuto, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta mediante consegna di copia conforme a mani proprie eseguita da Agente di P.G. della Legione Carabinieri Campania – Stazione di Nola in data 14/2/2026.

B. Venendo al merito della questione oggetto del giudizio, la domanda proposta dalla Procura Regionale -come anticipato nella premessa in fatto- è intesa ad ottenere la condanna del soggetto convenuto al pagamento della complessiva somma di € 265.090,73, risultante dalla somma tra danno patrimoniale diretto pari ad € 243.372,05 (corrispondenti al totale dei proventi derivanti da gioco del lotto raccolti dalla ricevitoria lotto NA1339 [cod. lotto NA 3118] ubicata in Nola [NA] alla Via Circumvallazione n. 266/268 di cui era titolare e non riversati con riferimento alle settimane contabili del 26/9/2023 per un importo di € 2.848,47, del 3/10/2023 per l'importo di € 120.486,58 e del 10/10/2023 per l'importo di € 120.037,00) ed il danno da disservizio -corrispondente all'aggio percepito dal CENNAMO- pari ad € 21.718,68 (€ 644,60 per il periodo contabile dal 20/0/2023 al 26/9/2023 + € 10.636,08 per il periodo contabile dal 27/9/2023 al 3/10/2023 + € 10.438,00 per il periodo contabile dal 4/10/2023 al 10/10/2023) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

B.1. In primo luogo, è da ritenere pacificamente sussistente, in fattispecie, la giurisdizione contabile, da ricollegare all'esistenza di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il

concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e alla esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (Giurisprudenza consolidata sin da Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).

Tanto premesso, va opportunamente precisato che la normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. n. 303 del 7/8/1990, e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità patrimoniale.

In quanto agente contabile, infatti, il ricevitore del lotto soggiace alle disposizioni che regolano la responsabilità contabile, rinvenibile negli artt. 74, 84 e 85 R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), dagli artt. 178 e seguenti R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), dall'art. 52 R.D. 12/7/1934 n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e dall'art. 21 T.U. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Al riguardo la Sezione rileva, ancor più in dettaglio, che il soggetto convenuto, nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria del lotto sopra indicata, svolgeva senz'altro funzioni che implicavano il maneggio di denaro pubblico; dal che discende la sua qualificazione come

agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: *"Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; [...]"*.

La procedura e gli obblighi a cui egli avrebbe dovuto attenersi sono indicati all'art. 24 del d.P.R. 7/8/1990, n. 303 (come modificato dagli artt. 34 e 38 del d.P.R. 16/9/1996, n. 560, divenuto operativo dal 4/5/1998 in forza del D.M. del 14/4/1998, in G.U. n. 91 del 20/4/1998), sopra menzionato, il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare, il giovedì di ogni settimana contabile successiva all'estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa.

Obbligo quest'ultimo, che nel caso di specie è stato puntualizzato nell'art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria del lotto, n. 266 del 28/6/2023.

L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303/1990 prescrive, poi, al comma 1, che *"Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento"* e, al comma 2, che *"Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro*

adempimento".

B.2. Ora, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che le somme percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario, né è stata fornita alcuna prova che l'inadempimento sia stato dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, per cui ne consegue la piena responsabilità dell'agente contabile (art. 194 R.D. 827/1924).

Infatti, dagli atti medesimi si evince che la notizia di danno è pervenuta all'Ufficio di Procura con nota prot. n. 14644 in data 8/3/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sezione Giochi e Tabacchi – Sede di Napoli, che inviava formale denuncia di danno erariale nei confronti dell'odierno convenuto, rappresentando di aver disposto con provvedimento n. 67749 del 6/10/2024 (allegato alla nota suindicata), la sospensione della concessione per gravi irregolarità contabili consistenti nel mancato versamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane contabili e per gli importi già in precedenza ricordati. L'ADM esponeva altresì che a seguito della disposta sospensione della raccolta gioco, aveva intimato al CENNAMO il pagamento dei proventi del gioco del lotto entro il termine di 5 giorni, in relazione alle settimane contabili del 26/9/2023 per € 2.848,47, del 3/10/2023 per € 120.486,58 e del 10/10/2023 per € 120.037,00, come da elenco delle posizioni irregolari trasmesso dal concessionario del servizio riscossione proventi (Lottoitalia s.r.l.), con le note prot. n. 68941 del 12/10/2023, prot. n. 69818 del 16/10/2023 e prot. n. 71267 del 20/10/2023. Nella medesima denuncia l'ADM indicava i criteri utilizzati per calcolare gli omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto, in virtù dei quali: l'importo non

riversato di € 2.848,47 si ottiene detraendo dalle entrate, relative al periodo contabile che va dal 20/9/2023 al 26/9/2023 (€ 8.057,50), le uscite a titolo di vincite pagate (€ 4.564,43) e l'aggio spettante al titolare (€ 644,60); l'importo non riversato di € 120.486,58 si ottiene detraendo dalle entrate, relative al periodo contabile che va dal 27/9/2023 al 3/10/2023 (€ 132.951,00), le uscite a titolo di vincite pagate (€ 1.828,34) e l'aggio spettante al titolare (€ 10.636,08); l'importo non riversato di € 120.037,00 si ottiene detraendo dalle entrate, relative al periodo contabile che va dal 4/10/2023 al 10/10/2023 (€ 130.475,00), le uscite a titolo di vincite pagate (€ 0,00) e l'aggio spettante al titolare (€ 10.438,00).

Con note prot. 8225, 8226 e 8227 del 7/2/2024 l'ADM ha predisposto le ingiunzioni di pagamento, relative rispettivamente alle settimane contabili del 26/9/2023, del 3/10/2023 e del 10/10/2023, trasmesse in pari data, per la notifica, all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Nola, per un totale di € 243.372,05. Tali ingiunzioni di pagamento siano state restituite al mittente in data 10/4/2024 per irreperibilità del soggetto interessato, quindi l'Amministrazione ha disposto la revoca della concessione con provvedimento prot. 32937 del 10/5/2024 con contestuale richiesta di incameramento della polizza fidejussoria n. 209R3942, emessa in favore del CENNAMO dalla "Zurich Insurance Europe AG" in data 12/6/2023, per € 24.000,00, notificato in data 11/9/2024 all'interessato via p.e.c. Più specificamente, l'ADM con nota prot. n. 63767 del 10/10/2025 ha richiesto alla compagnia assicuratrice il versamento della somma di € 5.164,57, per inadempimento degli obblighi contrattuali ai sensi della circolare n. 97 del 31/7/2013, nonché della somma di € 18.835,43 a titolo di parziale

riplanamento del debito erariale, per gli effetti di cui alla polizza fideiussoria ZURICH n. 209R3942 del 12/06/2023. Tuttavia l'incameramento della suddetta somma da parte dell'ADM non risultava avvenuto al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Nell'illustrare la procedura seguita e provvedimenti adottati, l'ADM ha richiamato la normativa di settore nonché la Circolare della ADM ex AAMS Direzione Generale, n.13386 del 31/7/2003, la quale prevede che in caso di accertamento in sede di riscontro del mancato totale o parziale versamento nei termini dell'importo dovuto gli Uffici devono intimare al ricevitore di effettuare il versamento di quanto dovuto nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della relativa raccomandata, avvertendo che il mancato versamento nel termine suddetto comporterà la revoca della concessione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 94 del D.P.R. 14/10/1958, n. 1074 che prevede l'adozione dei provvedimenti sanzionatori solo dopo aver contestato gli addebiti ed acquisito le controdeduzioni del ricevitore, il cui contenuto concorrerà alla determinazione della misura della sanzione amministrativa che verrà comminata.

In relazione alla vicenda sin qui illustrata l'ADM ha sporto formale denuncia nei confronti del Sig. CENNAMO Francesco, ravvisando nell'illecito comportamento tenuto dallo stesso e nei fatti come ricostruiti l'ipotesi di reato di cui alla fattispecie criminosa contemplata dall'art. 314 c.p.

Stanti tali risultanze documentali, non contraddette in alcun modo dal convenuto che è rimasto silente sia nella fase pre-processuale che una volta instaurato il presente giudizio nel quale risulta contumace, il Collegio conclude nel senso di rilevare senz'altro la sussistenza, nel caso di specie,

del segnalato danno patrimoniale diretto, quantificato complessivamente in € 243.372,05.

B.2. Oltre al danno patrimoniale diretto, il requirente ha ritenuto di aggiungere, quale oggetto della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio, il danno patrimoniale c.d. "da disservizio", ancorato, mediante richiami giurisprudenziali, all'ipotesi in cui *"dall'illecito amministrativo-contabile scaturisca una diminuzione di efficienza dell'apparato burocratico, per la mancata o ridotta prestazione del servizio o per la scarsa qualità dello stesso"*, inerendo, sotto il profilo liquidatorio, *"non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività"*. *"Nel caso di specie, gli inadempimenti posti in essere dal sig. Cennamo, con la violazione di fondamentali doveri di servizio attinenti al rapporto concessorio hanno comportato sia un indebolimento dei risultati del servizio pubblico di gestione della raccolta del gioco del lotto (con esercizio delegato ai privati concessionari); sia l'uso di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica, costretta, in chiave patologica, ad attività differenti da quelle specifiche del rapporto concessorio, al fine di porre rimedio alle violazioni poste in essere dal concessionario inadempiente, in modo da garantire l'ottimizzazione del gettito erariale di competenza"* (cfr. atto di citazione pag. 6).

Tale componente di danno è stata quantificata in via equitativa, in correlazione *"alla stima di minore valore delle prestazioni rese dal concessionario-ricevitore, in maniera palesemente difforni dagli obblighi di*

servizio”, ex art. 1226 c.c., come corrispondente all'aggio percepito dal CENNAMO per le settimane contabili cui afferiscono i proventi non riversati, ovvero nell'importo di € 21.718,68 (€ 644,60 per il periodo contabile dal 20/0/2023 al 26/9/2023 + € 10.636,08 per il periodo contabile dal 27/9/2023 al 3/10/2023 + € 10.438,00 per il periodo contabile dal 4/10/2023 al 10/10/2023).

Il Collegio osserva che su identica fattispecie, definita da questa Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 30/2024, la Sezione II^a d'Appello, in riforma della medesima pronuncia gravata da appello della Procura Regionale, ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria inerente il danno da disservizio -che l'impugnata decisione aveva escluso- con argomentazioni, cui il Collegio reputa di conformarsi, che di seguito si riportano.

“[...] nel danno da disservizio è stata ricondotta anche la diversa ipotesi di danno da <esercizio illecito di pubbliche funzioni>, ove l'attività tipica, che deve essere finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici generali, viene in concreto <sviata>, con comportamenti penalmente rilevanti, al fine di soddisfare l'interesse egoistico del dipendente pubblico. In questo caso, (cui è riconducibile la fattispecie all'esame per i motivi di seguito esposti), come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (ex multis, Sez. II App. n. 154/2022; n. 277/2024, n. 4/2025), al dipendente pubblico <sono imputabili condotte ... caratterizzate dall'interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento. In questi casi lo spreco di risorse pubbliche, insito nel 'disservizio' come servizio 'apparente', va accertato con riferimento ai canoni tipici della funzione

esercitata, piuttosto che in relazione ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia, tenendo conto dell'effettivo rispetto del collegamento teleologico del potere di cui la funzione è espressione con il fine per il quale il potere stesso è stato costituito. La prestazione in questi casi è resa ma è, tuttavia, 'desostanziata', ossia del tutto priva di ogni utilità per la stessa amministrazione, e il servizio, offerto all'ente di riferimento o alla collettività, appare privo dei necessari requisiti essenziali e, quindi, 'scadente'> (Sez. II App. sentenze n. 154/2022 e n. 4/2025). Ebbene, la vicenda in esame appare riconducibile a quest'ultima ipotesi di danno erariale da disservizio, ove si consideri che la titolare della ricevitoria ha svolto il servizio affidatole per esclusivi fini egoistici. Il gioco del lotto, infatti, seppure sia stato garantito ai cittadini mediante l'espletamento delle <giocate>, non può, tuttavia, essere riferito all'Amministrazione concessionaria del servizio in quanto la titolare della ricevitoria ha svolto l'attività all'esclusivo scopo di appropriarsi dei proventi erariali.

[...]

L'attività illecita posta in essere dall'appellata, dunque, è stata svolta violando il collegamento teleologico tra la funzione di raccolta del gioco nel proprio ambito territoriale e il fine per il quale la funzione stessa le era stata attribuita. La [concessionaria], appropriandosi dei proventi del gioco ha causato un pregiudizio alla <sostanza> del rapporto concessorio.

Ciò considerato, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ai fini della configurabilità di tale danno da disservizio non è necessario provare alcunché oltre al fatto che il ricevitore, appropriandosi indebitamente dei proventi delle giocate effettuate [...], ha

<desostanziato> il servizio pubblico affidatogli in concessione, cosicché il compenso erogato dall'ADM per remunerare la prestazione è un costo inutilmente sostenuto.

Correttamente, dunque, la Procura appellante ha sostenuto che <il principale costo inutilmente sostenuto dall'Amministrazione per la presenza disfunzionale del ricevitore nella rete di raccolta> [è] quindi da tenere in considerazione come apprezzabile parametro di misurazione del danno da disservizio.

Peraltro, in questi termini si è già espressa, in un caso analogo, la Sezione I centrale d'appello, con la sentenza n. 228/2024, ove con riferimento al danno da disservizio causato da un ricevitore in occasione del mancato riversamento all'Amministrazione dei proventi del gioco del lotto, ha precisato che <il mancato riversamento delle giocate non comporta solamente un danno patrimoniale da mancato incameramento di un'entrata, ma, altresì, la frustrazione della fondamentale attività di servizio pubblico affidatagli in concessione (i.e.: il corretto funzionamento della rete territoriale di raccolta del gioco, a tutela della sicurezza dell'utente e dell'integrità dei flussi economici ritratti dalla stessa amministrazione finanziaria), per la quale è attribuito l'aggio quale modalità di remunerazione della prestazione resa. Da tale constatazione può inferirsi l'interruzione del nesso sinallagmatico del contratto (di diritto pubblico) cui accede l'affidamento in concessione del gioco del lotto al raccoglitore, che, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., trova sicuro e preciso parametro quantificatorio nella stessa misura del corrispettivo spettante al ricevitore del lotto –

l'aggio, pari all'8% della giocata – proprio per adempiere a quei doveri di servizio rimasti completamente inevasi>”.

Valga altresì rilevare che la sentenza n. 228/2024 della Sez. I[^] d'Appello è stata pronunciata in riforma della decisione n. 313/2022 di questa Sezione Giurisdizionale, sempre nella parte in cui la domanda risarcitoria della procura Regionale era stata rigettata con riferimento al danno da disservizio. Pertanto, la domanda attorea viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento anche per l'illustrata voce di danno da disservizio.

C. In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile il Collegio ritiene, condividendo sul punto l'illustrazione del requirente, che il ricevitore abbia agito con dolo atteso che dagli atti non emerge -per quanto già considerato al punto B. che precede- incontrovertibilmente provata l'assenza di imputabilità sotto il profilo della capacità di intendere e di volere.

“Come noto, infatti, la responsabilità di tipo contabile, qui contestata, si presenta in termini più rigorosi rispetto a quella amministrativa e determina l'inversione dell'onere della prova, trovando applicazione, sul punto, l'art. 194 del citato Reg. di contabilità a mente del quale spetta all'agente contabile convenuto provare che l'omesso riversamento delle somme ritualmente incassate non sia da imputare a propria negligenza o a propria volontà ma sia riconducibile a causa di forza maggiore (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 38/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 103/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 61/2013)” (Sez. Giur. Valle d'Aosta, sent. n. 1/2021, cit.).

In conclusione, mentre dagli atti di causa emerge in modo

incontrovertibile che le somme incassate (*rectius*, che avrebbero dovuto essere incassate) dal ricevitore non sono state riversate all'Erario, non risulta invece provato, con ragionevole certezza, che l'inadempimento sia dipeso da forza maggiore o caso fortuito: ne consegue, pertanto, la piena responsabilità dell'agente contabile.

D. Pertanto, il signor CENNAMO Francesco, nella qualità di titolare della ricevitoria lotto NA1339 (cod. lotto NA 3118) ubicata in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n. 266/268, è da ritenersi responsabile del danno causato all'erario, pari a complessivi € 265.090,73 (€ 243.372,05 a titolo di danno patrimoniale diretto + € 21.718,68 a titolo di danno da disservizio). Su tali somme andranno corrisposti, dal deposito della presente sentenza al soddisfo, gli interessi legali.

Le spese di sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota a margine (art. 31, comma 5, C.G.C.).

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA ai sensi dell'art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA del convenuto CENNAMO Francesco e lo CONDANNA al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (c.f. e p. IVA 06409601009), dell'importo di € 265.090,73 (€ 243.372,05 a titolo di danno patrimoniale diretto + € 21.718,68 a titolo di danno da disservizio) oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

CONDANNA altresì il Sig. CENNAMO Francesco a pagare all'Erario le spese

di sentenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine;

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)